

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 033/Pres.

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Interventi finanziabili
Art. 3	Enti locali beneficiari
Art. 4	Modalità di presentazione della domanda
Art. 5	Criterio per il riparto delle risorse
Art. 6	Concessione e liquidazione delle risorse
Art. 7	Modalità di gestione del finanziamento
Art. 8	Rendicontazione
Art. 9	Revoca dei finanziamenti agli enti locali
Art. 10	Abrogazione
Art. 11	Disposizioni transitorie
Art. 12	Rinvio
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2
(Interventi finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/2021, le risorse finanziarie sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso:

- a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) condomini per le parti comuni;
- c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
- d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
- e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

Art. 3
(Enti locali beneficiari)

1. Gli enti locali beneficiari sono:

- a) i Comuni singoli;
- b) i Comuni capofila di convenzioni tra enti locali;
- c) le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

2. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata singolarmente da un Comune, qualora l'ente capofila di forme associative o la Comunità di cui al comma 1, lettere b) e c), abbia presentato domanda anche per il Comune medesimo.

Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di inammissibilità, gli enti locali interessati trasmettono, via PEC, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, di seguito denominato Servizio competente, la domanda di finanziamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante dell'ente capofila.

2. L'ente capofila delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione vigente al momento della presentazione della domanda, qualora non già in possesso del Servizio competente.

3. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. Gli enti locali sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano il modulo predisposto dal Servizio competente pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza.

Art. 5

(Criterio per il riparto delle risorse)

1. Le risorse sono assegnate agli enti locali nella misura massima corrispondente alla fascia di popolazione residente, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat, pubblicata nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza, e alla maggiorazione prevista per le forme associative e per i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, come di seguito indicato:

a)	Fascia 1 - fino a 2500 abitanti	euro 7.000,00
b)	Fascia 2 - da 2501 a 5000 abitanti	euro 10.000,00
c)	Fascia 3 - da 5001 e 10000 abitanti	euro 15.000,00
d)	Fascia 4 - da 10001 e 22100 abitanti	euro 35.000,00
e)	Fascia 5 - da 22101 e 50000 abitanti	euro 70.000,00
f)	Fascia 6 - da 50001 e 80000 abitanti	euro 100.000,00
g)	Fascia 7 - da 80001 e 110000 abitanti	euro 150.000,00
h)	Fascia 8 - oltre 110000 abitanti	euro 200.000,00
i)	Fascia A - Comuni ad alto flusso turistico con popolazione superiore a 5 mila abitanti	euro 30.000,00

2. L'importo spettante ai sensi del comma 1 è aumentato nella misura del:

- a) 20 per cento per le forme associative che non ricomprendano i Comuni indicati alla lettera b);
- b) 30 per cento per i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, anche in forma associata.

3. In caso di insufficienza dello stanziamento del bilancio a garantire gli importi indicati al comma 1, gli stessi sono ridotti proporzionalmente a tutti gli enti richiedenti entro il limite del 30 per cento, fermo restando l'importo minimo di euro 7.000,00.

4. La richiesta di finanziamento non può superare gli importi corrispondenti a ciascuna fascia di popolazione residente nel Comune singolo o al totale della popolazione residente compresa nella forma associativa. Qualora la richiesta sia inferiore al massimale previsto, il finanziamento è rimodulato nella misura richiesta dall'Ente stesso.

Art. 6

(Concessione e liquidazione delle risorse)

1. Entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda di finanziamento, il direttore del Servizio competente provvede con decreto al riparto delle risorse.

2. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza e comunicato ai beneficiari.

3. I contributi sono concessi dal Servizio competente entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. Il finanziamento è liquidato:

- a) in via anticipata nella misura del 50 per cento contestualmente al decreto di concessione;
- b) a saldo contestualmente al decreto di approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Modalità di gestione del finanziamento)

1. La gestione del finanziamento concesso agli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), è in capo al soggetto beneficiario.

2. Non è ammessa la gestione delle risorse in forma associata, qualora la domanda sia presentata da un Comune singolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Il bando emanato dagli enti locali per la concessione dei contributi a terzi riporta il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

Art. 8
(Rendicontazione)

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla concessione delle risorse, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione.

Art. 9
(Revoca dei finanziamenti agli enti locali)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca dei finanziamenti nei seguenti casi:

- a) revoca totale per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) revoca totale in caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 7, comma 2;
- c) revoca parziale nella misura del 20 per cento del finanziamento assegnato per mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione del logo di cui all'articolo 7, comma 3;
- d) revoca totale per mancata rendicontazione delle risorse entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Abrogazione)

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi 4 dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019));
- b) il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2021, n. 7 (Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9

(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2023, le domande degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5/2021, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 12
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.